

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE, ELABORAZIONE E VALIDAZIONE DI PROCEDURE E DI DATI GEOGRAFICI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO

TRA

_____ di seguito nominata, per brevità, anche l'AMMINISTRAZIONE), con sede legale in _____ Via _____ - _____, in persona di _____;

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante . _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante . _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

PREMESSO

- a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- b) che la Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento in oggetto, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data 16/04/2014;
- c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Agenzia Regionale Intercent-ER e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;

- e) che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi allegati;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e la Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- g) che il Fornitore ha in essere/ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula del presente Contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e della documentazione di gara

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l'elenco dei servizi e prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
2. In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:
 - a) il Capitolato tecnico ed i suoi allegati;
 - b) l'offerta tecnica;
 - c) l'offerta economica;

Articolo 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via graduata:
 - a. dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della AMMINISTRAZIONE, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3

Oggetto del Contratto

1. Il Contratto ha ad oggetto la fornitura di SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE, ELABORAZIONE E VALIDAZIONE DI PROCEDURE E DI DATI GEOGRAFICI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO alla cui procedura di

acquisizione è stato attribuito il codice identificativo di gara C.I.G. n. 5711733F2A.

2. In particolare tali servizi si suddividono in due fasi principali:
 - a) manutenzione adeguativa e correttiva delle procedure per l'esecuzione e la gestione dei prodotti di fruizione;
 - b) manutenzione ordinaria di dati cartografici ai fini della validazione e dell'utilizzo finale.
3. Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della AMMINISTRAZIONE ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico.

Articolo 3-bis Descrizione delle attività

1. La fase indicata al precedente punto a), comma 2, art. 3 si articola nelle seguenti attività:

- manutenzione adeguativa e correttiva dei dati derivati dal Database Topografico Regionale per l'archiviazione con modalità e su supporti che consentano la fruizione da parte degli enti locali;
- manutenzione adeguativa e correttiva dei dati derivati dal Database Uso del suolo per l'archiviazione con modalità e su supporti che consentano la fruizione da parte degli enti locali;
- manutenzione adeguativa e correttiva delle Ortofoto ad alta definizione e di altri prodotti analoghi per l'archiviazione con modalità e su supporti che consentano la fruizione da parte degli enti locali e degli utenti in genere.

Tutte le attività dovranno essere svolte da operatore esperto di vestizione cartografica in ambiente GIS e di comunicazione applicata ai sistemi informativi geografici.

2. La fase indicata al punto b), comma 2, art. 3 si articola nelle seguenti attività:

- produzione d'immagini, di elaborati cartografici tecnici e tematici su supporti cartacei mediante scanner ad alta definizione al fine della digitalizzazione di archivi esistenti;
- realizzazione di stampe di verifica mediante plotter ad alta definizione e di grande formato;
- realizzazione di stampe digitali a colori e b/n, mediante plotter ad alta definizione e di grande formato;
- attività per la realizzazione di elaborati ottenuti per riproduzione di originali cartacei esistenti su vari tipi di supporto (carta, cartoncino, poliestere e altri in relazione all'uso) con sistemi analogici o digitali che mantengano intatte le caratteristiche geometriche e la qualità e tipologia dei tratti degli originali anche per grandi formati.

Tutte le attività dovranno essere svolte da operatore esperto in scansioni parametriche di precisione cartografica ed in sistemi analogici e digitali finalizzate alla riproduzione e ingrandimento di originali cartografici esistenti.

Articolo 3-ter Modalità di espletamento dei servizi

1. Le attività di progettazione, elaborazione e validazione di procedure e di dati geografici, elencate e quotate in termini economici nella tabella 4 allegata e parte integrante del presente contratto (di seguito "tabella 4"), costituiscono l'unico elemento per la contabilizzazione dei servizi in oggetto.
2. L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di variare sia il numero delle ore delle figure professionali, sia il numero di

- pezzi nel corso della durata del contratto, in funzione di eventuali necessità che potrebbero variare i fabbisogni previsti nella tabella 4, fermo restando l'importo complessivo della fornitura.
3. I servizi verranno organizzati per blocchi di attività, di volta in volta individuate e descritte dal responsabile regionale, nell'ambito delle attività del Servizio Statistica e informazione geografica, che fornirà i relativi materiali al Fornitore.
 4. Gli ordini verranno consegnati dal responsabile tecnico regionale in funzione dell'andamento delle attività regionali in oggetto.
 5. Il Fornitore dovrà recarsi periodicamente presso la sede del Servizio Statistica e informazione geografica per incontrare il responsabile regionale, o un suo delegato, per prendere conoscenza dei quesiti tecnici e fornire consulenza indicando le possibili soluzioni per il raggiungimento dell'obiettivo individuato.
 6. Il Fornitore dovrà quindi presentare un preventivo, contenente il dettaglio delle soluzioni proposte, per ogni soluzione operativa scelta, facendo esplicito riferimento ai servizi e prodotti citati nella tabella 4 ed ai tempi necessari per la realizzazione delle attività richieste.
 7. Il Fornitore darà corso alle attività concordate solo dopo avere acquisito la conferma d'ordine sottoscritta dal responsabile regionale o da suo delegato; è facoltà del responsabile regionale richiedere modifiche in corso d'opera, esse dovranno essere realizzate solo previa redazione e conferma di un nuovo preventivo.
 8. Il Fornitore dovrà fornire al responsabile regionale il materiale per le verifiche di conformità: le verifiche verranno eseguite sulla versione definitiva degli elaborati, ma il Fornitore dovrà fornire comunque anche gli elaborati intermedi.
 9. L'amministrazione comunicherà di volta in volta il tempo necessario per le verifiche, in base alla tipologia e alla quantità di dati interessati.
 10. Ogni riscontro di non conformità da parte del responsabile regionale comporterà l'esecuzione di rifacimenti e modifiche che saranno a totale carico della ditta assegnataria.
 11. La Ditta dovrà essere in grado di realizzare settimanalmente una mole di lavoro quantificabile nel corrispondente di almeno settemila euro (IVA esclusa) a settimana con riferimento alla tabella 4.
 12. Di norma le forniture dovranno essere consegnate entro tre settimane dalla conferma d'ordine. Qualora il ritardo risulti superiore ai tempi sopra definiti la fornitura specifica risulterà non conforme e quindi non verrà riconosciuta al Fornitore.
 13. Inoltre, qualora la ditta presenti ritardi nella consegna delle elaborazioni superiori ad un mese non sanati da proroghe o sospensioni dei servizi, è facoltà della Regione di risolvere il presente contratto.
 14. La responsabilità tecnica dei servizi sarà affidata ad un tecnico del Servizio Statistica e informazione geografica appositamente individuato.
 15. Di norma il materiale elaborato verrà consegnato alla Regione dalla ditta assegnataria con modalità che verranno definite in base alla natura e alla consistenza dei servizi da parte del responsabile regionale.
 16. In caso di urgenza nella consegna di materiali alla Regione, il responsabile regionale potrà richiedere al Fornitore l'invio di materiali a mezzo corriere, in porto franco.
 17. A completamento delle verifiche di conformità di una fornitura, il responsabile regionale autorizzerà il Fornitore ad emettere fattura relativa alle forniture realizzate.
 18. Di norma (ma non necessariamente), nell'ambito di un rapporto di collaborazione, il Fornitore verrà avvertito preventivamente delle esigenze dell'Amministrazione per una migliore programmazione dei servizi.

19. In qualunque modalità di fornitura il prodotto o le prestazioni rese verranno accettate dall'Amministrazione controfirmando il rapporto che le descrive.
20. Ove i prodotti o i servizi non siano conformi all'offerta verranno respinti e il Fornitore è tenuto a renderli conformi senza oneri per l'Amministrazione.
21. In generale i rapporti presentati non conformi all'offerta verranno respinti in quanto il Fornitore deve attenersi all'offerta fatta e all'ordine ricevuto.
22. Gli ordini verranno consegnati dal responsabile tecnico regionale per blocchi con frequenza media settimanale in funzione dell'andamento delle attività regionali in oggetto.

Articolo 4

Durata del contratto e servizi analoghi e complementari

1. Il presente Contratto ha decorrenza dalla data di stipulazione e **durata di tre anni**. Alla data di scadenza del Contratto, lo stesso si intende cessato senza disdetta da parte di dell'AMMINISTRAZIONE.
2. L'AMMINISTRAZIONE si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto in contraddittorio con il Fornitore, ai sensi degli artt. 303 e 304 D.P.R. n. 207/2010.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'AMMINISTRAZIONE si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010.
4. All'operatore economico aggiudicatario potranno essere affidati servizi analoghi ai sensi, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 57, comma 5 lett.b) del D. Lgs. N. 163/2006.
5. Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'AMMINISTRAZIONE potrà affidare al Fornitore servizi complementari, non compresi nel Contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista siano divenuti necessari ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.
6. Ai fini dell'affidamento dei servizi analoghi e complementari il Fornitore si obbliga ad applicare i prezzi unitari di cui all'offerta economica.
7. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
8. L'AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà di prorogare il Contratto per un periodo non superiore a sei mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto al Fornitore almeno quindici giorni solari continuativi prima della scadenza del termine. Il Fornitore è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del Contratto, nessuna esclusa.
9. Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 4-bis

Interpretazione del contratto

1. Tutti i servizi dovranno avvenire in conformità alle Specifiche Tecniche, Normative e Capitolati forniti dalla Committenza.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

3. In caso di norme del Capitolato Tecnico e degli Allegati tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati, così come quella delle disposizioni del Capitolato Tecnico, avvengono tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 Cod. Civ.

Articolo 5 **Condizioni per l'erogazione dei servizi**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della AMMINISTRAZIONE, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'AMMINISTRAZIONE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Le prestazioni, da svolgersi presso gli immobili della AMMINISTRAZIONE, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con l'AMMINISTRAZIONE stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali della AMMINISTRAZIONE continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal suo personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici della AMMINISTRAZIONE nel rispetto di tutte le relative

prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla AMMINISTRAZIONE e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla AMMINISTRAZIONE di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla AMMINISTRAZIONE.
11. Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il servizio prestato dovesse risultare non conforme al presente contratto, il Fornitore dovrà provvedere ad eliminare le difformità rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dall'AMMINISTRAZIONE.
12. Se il Fornitore non ottempera ad eliminare le difformità rilevate ovvero non vi provveda entro i termini indicati, il presente contratto si risolverà di diritto.
13. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
 - a. eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
 - b. prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dalla AMMINISTRAZIONE, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
 - c. eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
 - d. manlevare e tenere indenne l'AMMINISTRAZIONE dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi ovvero in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento del servizio o dai suoi risultati;
 - e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla AMMINISTRAZIONE di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto

previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della AMMINISTRAZIONE.

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla AMMINISTRAZIONE tutti i dati come indicato nel Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
5. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico.

Articolo 7 Varianti

1. L' AMMINISTRAZIONE potrà richiedere al Fornitore una variazione al contratto solo nei termini posti dagli artt.310 e 311 del D.P.R.207/2010.
2. In caso di aumento delle prestazioni ai sensi del 1°comma, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente Contratto.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni ai sensi del 1°comma, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella dichiarazione d'offerta.
4. In accordo con quanto previsto dall'art. 311, comma 6, DPR N. 207/2010, con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla AMMINISTRAZIONE purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
5. Come stabilito dall'art.310 del D.P.R.207/2010 nessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla AMMINISTRAZIONE nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311, DPR N. 207/2010 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Articolo 7-bis Quinto d'obbligo

1. L'AMMINISTRAZIONE potrà richiedere al Fornitore l'aumento o la diminuzione di un quinto della prestazione oggetto del presente contratto ai sensi dall'art.11 R.D.n.2440/23.

Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla AMMINISTRAZIONE direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'AMMINISTRAZIONE pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
7. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 D.P.R. n. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'AMMINISTRAZIONE si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11, ultimo periodo, e 118, comma 3, primo periodo, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Il Responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra il Responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle

contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

8. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Amministrazione che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

Articolo 9

Corrispettivi e oneri

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore è quello indicato nell'offerta economica dello stesso ossia Euro
(.....), comprensivo di IVA al 22% e di ogni altro costo e suddiviso come segue:
 - Euro per i primi 12 mesi (annualità 2014-2015);
 - Euro per i secondi 12 mesi (annualità 2015-2016);
 - Euro per gli ultimi 12 mesi (annualità 2016-2017).La fornitura verrà contabilizzata secondo le voci di prezzario specificate in tabella 4. La fornitura verrà realizzata fino all'esaurimento dei fondi assegnati.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dello svolgimento dei servizi di cui al Capitolato Tecnico e all'offerta ove migliorativa.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Amministrazione.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 10

Risorse professionali

1. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche ed essere dimensionate secondo quanto indicato nel Capitolato ovvero in Offerta Tecnica se migliorativa.
2. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, il fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla AMMINISTRAZIONE e consegnare a quest'ultima, con

un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.

3. Il Fornitore riconosce, altresì, alla AMMINISTRAZIONE la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, il fornitore dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della AMMINISTRAZIONE di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
4. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 2 e 3 del presente articolo, l'AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum e ove l'AMMINISTRAZIONE ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5(cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
5. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione della AMMINISTRAZIONE, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla AMMINISTRAZIONE nel termine massimo di 5(cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui al successivo articolo d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.

Articolo 11 **Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 9 è effettuato sulla base delle fatture emesse con periodicità mensile dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Contratto e previa verifica da parte della AMMINISTRAZIONE della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
2. Le fatture dovranno essere emesse tenendo conto che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2012, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, svincolabile soltanto in sede di liquidazione finale.
3. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura da Parte dell'AMMINISTRAZIONE contraente riscontrata regolare. In particolare saranno pagate entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento da parte dell'Amministrazione, o se precedenti entro 30 giorni dalla verifica di conformità della prestazione;
4. Entro il giorno 30 di ciascun mese il fornitore presenta al Direttore dell'esecuzione, una relazione descrittiva dei servizi resi e da fatturare nel mese stesso. Tale relazione costituisce il presupposto affinché il direttore dell'esecuzione del contratto verifichi la rispondenza della prestazione effettuata in termini di quantità e a quanto previsto dalle prescrizioni contrattuali.
5. Ai sensi dell'art. 307 D.P.R. n. 207/2010, e dell'art. 4 comma 6 del D.lgs. 9.10.2002 n. 231 i pagamenti sono disposti a seguito dall'accertamento delle prestazioni effettuate disposto dal responsabile del procedimento nel termine massimo di 30 gg dal ricevimento della relazione;
6. Ai sensi dell'art. 324 del D.P.R. n.207/2012 al pagamento del saldo si procede successivamente all'emissione del Certificato di verifica di conformità. È facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

5. Ciascuna fattura, dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) se presente nonché il Codice Identificativo di Gara (G.I.G.) e dovrà essere intestata e spedita alla AMMINISTRAZIONE nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nel presente Contratto.
6. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate al seguente indirizzo: "Regione Emilia-Romagna Indirizzo Viale Silvani, 4/3 - Servizio statistica e informazione geografica - 40127 Bologna";
7. Le fatture acquisite al protocollo regionale tra il primo e il quindicesimo giorno del mese si considerano ricevute il giorno 15 del mese stesso, mentre le fatture come sopra acquisite tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese si considerano ricevute l'ultimo giorno del mese stesso. Se il quindicesimo ovvero l'ultimo giorno del mese è un sabato o un festivo, le fatture si considerano ricevute il primo giorno lavorativo successivo.
8. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la regolare esecuzione del contratto ovvero le modalità di fatturazione, comunicati all'Affidatario a mezzo fax ovvero raccomandata A/R, determinano la sospensione del termine di pagamento.
9. L'importo delle predette fatture è corrisposto sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche intestato al Fornitore e dallo stesso comunicato.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.
12. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.

Articolo 12

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.;
2. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..
3. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
4. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla l'Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l' AMMINISTRAZIONE stessa.
5. L'AMMINISTRAZIONE verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m..

6. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della AMMINISTRAZIONE richiedere copia del contratto tra il fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..

Articolo 13 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14 Penali

1. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla AMMINISTRAZIONE le penali di seguito riepilogate. Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso, in cui il Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l'applicazione della prevista penale.
2. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla AMMINISTRAZIONE per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
3. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
4. Per ritardi nella consegna delle fasi della fornitura prevista verrà applicata la penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi previsti, esclusi il caso fortuito e la forza maggiore.
5. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso alla AMMINISTRAZIONE ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccogliibili, a insindacabile giudizio di L'AMMINISTRAZIONE, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 15 **Cauzione definitiva**

1. Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver costituito una cauzione definitiva in favore dell' AMMINISTRAZIONE secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m..
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AMMINISTRAZIONE, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 15, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti della AMMINISTRAZIONE a far data dalla stipula del Contratto.
6. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di dalla AMMINISTRAZIONE, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla AMMINISTRAZIONE.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della AMMINISTRAZIONE.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'AMMINISTRAZIONE ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 16

Sicurezza, privacy e riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'AMMINISTRAZIONE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla AMMINISTRAZIONE delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, il Fornitore dovrà garantire alla AMMINISTRAZIONE che i servizi di supporto informatico e l'eventuale trattamento di dati per conto della AMMINISTRAZIONE sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato B del predetto Codice.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della AMMINISTRAZIONE attinente le procedure adottate dal Contrante in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della AMMINISTRAZIONE, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto.
10. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso per l'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazioni o trasmissioni senza l'espressa autorizzazione della AMMINISTRAZIONE.
11. Il Fornitore risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai propri dipendenti.

Articolo 17 Risoluzione

1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, l'AMMINISTRAZIONE potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

2. In ogni caso l'AMMINISTRAZIONE potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
 - b) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'AMMINISTRAZIONE;
 - f) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
 - g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - h) nei casi e modi previsti dagli artt. 135, 136, 137, 138, 139 e 140 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - i) comprovata violazione delle norme sulla riservatezza;
 - j) nel caso previsto dall'art. 5 comma 12 del presente contratto;
 - k) nel caso di ritardi nella consegna delle elaborazioni superiori ad un mese non sanati da proroghe o sospensioni dei servizi.
3. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla AMMINISTRAZIONE, per porre fine all'inadempimento, la medesima AMMINISTRAZIONE ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
4. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'AMMINISTRAZIONE ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima l'AMMINISTRAZIONE al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 18 **Recesso**

1. L'AMMINISTRAZIONE ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso

- in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'AMMINISTRAZIONE. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
 3. La Regione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", comma 13, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 " Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012.

Articolo 19

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'AMMINISTRAZIONE e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'AMMINISTRAZIONE, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla l'AMMINISTRAZIONE, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma;

4. Per quanto riguarda sinistri alle persone o danni alle proprietà avvenuti durante l'esecuzione contrattuale o danni cagionati da forza maggiore, trovano applicazione gli artt. 165 e 166 D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 20 **Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.
2. Il subappalto è autorizzato dalla AMMINISTRAZIONE. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'AMMINISTRAZIONE, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, dello svolgimento delle attività allo stesso affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'AMMINISTRAZIONE procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
4. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 L. n. 575/1965.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della AMMINISTRAZIONE, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'AMMINISTRAZIONE da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Su richiesta della AMMINISTRAZIONE il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'AMMINISTRAZIONE sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. Il Fornitore potrà avvalersi dei soggetti di seguito indicati:

_____;

_____;

_____.

12. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

13. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto.
14. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto dalla AMMINISTRAZIONE. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della AMMINISTRAZIONE risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. L'Amministrazione, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170, comma 7, D.P.R. n. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.

Articolo 21

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'AMMINISTRAZIONE.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'AMMINISTRAZIONE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 22

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. I dati rilevati ed ogni prodotto realizzato nell'ambito del servizio affidato rimangono di proprietà dell'Amministrazione e il Fornitore non ne può fare alcun uso senza previa autorizzazione;
3. I concetti, le idee, il know-how e le tecniche che siano stati sviluppati nel corso del rapporto con l' AMMINISTRAZIONE possono essere usati da entrambi le parti;
4. Qualora venga promossa nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
5. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima l'Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

Articolo 23

Responsabile delle prestazioni

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig.

_____ il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti della AMMINISTRAZIONE.

2. I dati di contatto del Responsabile sono:

numero di telefono _____, numero di fax _____;
indirizzo e-mail _____.posta certificata _____

Articolo 24

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, _____.
2. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e segg. D.P.R. n. 207/2010 e al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., _____.

Articolo 25

Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'AMMINISTRAZIONE sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune al Contratto.

Articolo 25-bis

Verifica conformità

1. In corso di contratto l'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni rese volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno effettuate in funzione dei singoli servizi oggetto della fornitura.
3. L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata da un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria nel rispetto di quanto previsto dall'art. 220 e dall'art. 314 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
5. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico al Fornitore.
6. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art.315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l'Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'impresa.
7. Il responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 26

Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di _____ ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Articolo 27

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'AMMINISTRAZIONE, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 28

Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003.

Articolo 28-bis

Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

L'incarico/l'attività di cui al presente contratto ricomprende il/i seguente/i trattamento/i di dati personali:

- Trattamenti connessi alla realizzazione, manutenzione e aggiornamenti dei dati geografici.

e quei trattamenti che in futuro vi verranno affidati per iscritto.

L'aggiudicazione di tale incarico comporta la designazione quale responsabile esterno del/i suddetto/i trattamento/i, secondo quanto stabilito dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03 e con le modalità, i compiti e le funzioni definite nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008. I compiti sono di seguito riportati :

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, dalla D.G.R. n. 1264/2005 e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico ;
- b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinary tecnico

in materia di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);

- d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitano di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico per l'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007) ;
- e) fornire al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alla D.G.R. n. 1264/2005 e ai Disciplinari tecnici trasversali e/o di settore già adottati dal soggetto regionale competente³;
- g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche, tramite i Responsabili dei trattamenti o del Responsabile della sicurezza, di cui rispettivamente al Paragrafo 3 e al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008;
- h) attestare la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al Responsabile di cui dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e al Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della medesima deliberazione;

Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consisteranno nell'invio di uno specifico report entro due mesi dalla sottoscrizione del contratto, in cui il Responsabile esterno dovrà fornire le seguenti informazioni:

1. adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
2. adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
3. attestazione di conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla Misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs n. 196/2003, relativo alla adozione delle c.d. misure minime di sicurezza;
4. predisposizione dell'informativa, con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione).

L'individuazione del soggetto responsabile del trattamento è effettuata direttamente in contratto.

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

I Disciplinari tecnici menzionati sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

Articolo 29

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze eventualmente occorrenti;
 - c) le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti ad enti territoriali.
2. A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del Contratto.

Articolo 30 **Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

_____, li ____ __

L'AMMINISTRAZIONE

IL FORNITORE

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto del Contratto), Articolo 4 (Durata e servizi analoghi e complementari), Articolo 5 (Condizioni per l'erogazione dei servizi), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Varianti), Articolo 7bis (Quinto d'obbligo), Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 9 (Corrispettivi ed oneri), Articolo 10 (Risorse professionali), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 13 (Trasparenza), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Cauzione definitiva), Articolo 16 (Sicurezza, Privacy e Riservatezza), Articolo 17 (Risoluzione), Articolo 18 (Recesso), Articolo 19

(Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 20 (Subappalto), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 22 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 24 (Responsabile delle prestazioni), Articolo 25 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 26 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 27 (Foro competente), Articolo 28 (Trattamento dei dati), Articolo 28-bis (Designazione quale responsabile esterno dei dati personali), Articolo 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Clausola finale).

_____, ____/____/____

IL FORNITORE

Allegato:

Tabella 4.

Prezziario base per l'acquisizione di servizi per la progettazione, elaborazione e validazione di procedure e di dati geografici per la gestione del territorio.